

Gli accordi del 2011 e del 2013 negano diritti dei lavoratori e ipotecano la rappresentanza sindacale

L'intesa del 31 maggio scorso applica l'accordo del 28 giugno 2011. Perché la Cgil ha firmato?

Prima di tutto va ricordato esemplificativamente come il noto “Patto per l’Italia” del 2002 era stato sottoscritto dal Governo e da oltre 30 organizzazioni inclusa la Lega delle Cooperative e tutte le organizzazioni datoriali (Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura ecc ecc.), e così i precedenti. Ed invece sia il patto del 28 giugno 2011 che quello del 31 maggio 2013 sono firmati solo da Confindustria a riprova di come a “tirare il tavolo” non sia stata un’esigenza generale dell’imprenditoria italiana ma uno specifico e speculare problema di Confindustria e della Cgil, ovverosia la Fiat per Confindustria e la Fiom per la Cgil. Detto questo l’ambizione (fallita) del patto del 2011 era invogliare la Fiat a rientrare in Confindustria, mentre l’ambizione (per ora apparentemente riuscita) del patto del 31 maggio è stata quella di far “rientrare” la Fiom. Ed infatti va ricordato il compatto voto a favore dell’accordo da parte di tutto il Consiglio Direttivo della Cgil (inclusi Landini e Rinaldini e con l’unica lodevole eccezione di Giorgio Cremaschi e Fabrizio Burattini della rete 28 aprile).

Cosa c’è di negativo nei due accordi? E quale è stato il ruolo della Fiom?

Con il patto del 28 giugno 2011 la Cgil – introducendosi il criterio della legittimazione a negoziare per chi raggiunge il 5% della categoria come media ponderata tra trattenute sindacali e voti nelle Rsu – pensava di essersi messa al riparo dalle esclusioni dai tavoli nazionali ed in cambio concedeva alla Confindustria la compatibilizzazione del sistema contrattuale con il contratto Fiat ovverosia: possibile sostituzione delle Rsu elettive con Rsa non elettive, deroga in peggio dei contratti collettivi nazionali da parte di quelli di secondo livello e l’estensione delle “*clausole di tregua*” alle singole federazioni di Cgil Cisl e Uil pure nel caso non avessero firmato il relativo contratto, norma evidentemente riferita alla Fiom che infatti non cascava nel tranello e si opponeva con fermezza all’accordo. Conseguentemente tale operazione falliva: Fiat non rientrava in Confindustria e Federmeccanica escludeva nuovamente dal tavolo del rinnovo contrattuale la Fiom. A seguito di ciò la Cgil con la lettera pubblica della Camuso del 16 novembre 2012 chiedeva “*un avanzamento dell’accordo del 28 giugno*” ponendo quale condizione per la firma “*la riparazione di un vulnus all’accordo stesso, determinato dall’esistenza di un tavolo contrattuale -quello di Federmeccanica - dove non partecipa la nostra organizzazione di categoria*” . Tale lettera conseguiva alle chiare parole di Bonanni che – in una interessante intervista rilasciata al quotidiano Europa lo scorso 5 novembre 2012 - affermava la necessità di un nuovo accordo in quanto “*non si*

può nascondere che il problema Fiom verrà fuori ancora” e quindi “la nuova rappresentanza deve prevedere anche una sanzione per chi non rispetta le decisioni della maggioranza”, aggiungendo come “Landini vuole il referendum su ogni intesa, ma è la fine del sindacato”. Ebbene queste sono state le premesse dell’accordo del 31 maggio. La Fiom – pur rinunciando a fare un “referendum su ogni intesa” - ha portato a casa comunque una generica “consultazione certificata” sui soli contratti nazionali ed in cambio ha avallato il divieto di “non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti”, formula ampissima che include ogni forma possibile di opposizione collettiva (non solo cioè gli scioperi ma anche le azioni giudiziarie, i volantaggi, i convegni critici, le manifestazioni ecc.), che non prevede alcun limite di durata (dovendosi quindi ritenere che sia un divieto permanente) e che non prevede neppure limiti alle conseguenti sanzioni datoriali (che sono rimesse ai rapporti di forza in ogni singolo contratto nazionale). Ma l’accordo del 31 maggio ha previsto anche due ulteriori significative novità rispetto all’intesa del 28 giugno 2011. La prima è che ha fatto cadere anche l’ultima difesa contro il divieto di sciopero, ed infatti nell’accordo del 28 giugno 2011 almeno si specificava come tali clausole di tregua “hanno effetto vincolante esclusivamente per ...le rappresentanze sindacalie non per i singoli lavoratori” , previsione invece cancellata dall’accordo del 31 maggio a riprova di come con esso potranno essere direttamente colpiti da sanzioni anche i singoli lavoratori che abbiano aderito od organizzato un’iniziativa “di contrasto”. La seconda novità – a chiusura di ogni possibile conflitto – è che l’accordo del 31 maggio 2013 ha aggiunto al patto del 28 giugno 2011 l’espressa previsione che al fine di concorrere al quorum del 5% per ottenere la rappresentanza nazionale “ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa” escludendo così definitivamente il sindacalismo di base, qualunque livello – finanche maggioritario – di adesioni oggi abbia o domani avrà nelle relative categorie. L’elenco dei vizi dei due accordi potrebbe proseguire ma – francamente – mi sembra che così già basta ed avanza.

Ma allora chi viene sanzionato e perchè?

La risposta non è possibile darla con nettezza in quanto l’accordo del 31 maggio rimanda a futuri regolamenti da prendere in sede di contratto nazionale per ciascuna categoria, ma certo sin da ora si può dire che l’ampiezza e la genericità della previsione consentirà anche le sanzioni più estreme. Ovviamente se esse saranno indirizzate ai lavoratori vi potrà essere un vaglio giudiziario per verificare che siano compatibili con le previsioni costituzionali e con i criteri legali di

proporzionalità. Ed invece sulle sanzioni alle organizzazioni sindacali che volontariamente accetteranno tali regolamenti difficilmente vi potrà essere un limite legale.

Ma ciò varrà solo per i firmatari o anche per il sindacalismo di base?

Nuovamente una buona domanda a cui però non è possibile offrire risposta certa. Al riguardo va premesso che – trattandosi di un accordo e non di una legge – le sanzioni riguardano i contraenti del patto e non i terzi quali certo sono i sindacati di base. Il problema però è la nuova disciplina delle Rsu ove espressamente si dice che essa si applica a *“le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano”* e quindi il timore è che per partecipare alle Rsu anche il sindacalismo di base dovrà aderire all’accordo del 31 maggio e per tale tramite accettare il divieto di sciopero e le relative sanzioni.

E allora cosa si può fare?

Beh il primo consiglio è di continuare ad applicare la previgente disciplina contrattuale e non aderire all’accordo del 31 maggio fin quando non vi saranno nuovi regolamenti per le Rsu che prevedano tale obbligo. Qualora tale adempimento venga invece espressamente posto come condizione necessaria per concorrere alle Rsu io personalmente credo che si debba aprire nel sindacalismo di base una profonda valutazione “politica” sull’opportunità o meno di farlo. Nel caso si decida di procedere suggerirei comunque di accompagnare l’adesione con una lettera in cui si specifica come essa riguardi la sola disciplina delle Rsu e come in ogni caso non può mai riguardare il divieto di sciopero in quanto è lo stesso accordo del 31 maggio a prevedere come tale impegno a non porre in essere azioni di contrasto riguarda le sole *“Parti firmatarie e le rispettive Federazioni”* e non anche i successivi aderenti. Ma ovviamente sarà necessario che ogni federazione affronti con estrema cautela tali scelte con i propri legali che a propria volta - ed approfittando di questa intervista per lanciare la proposta – ritengo sia necessario ed urgente si confrontino in un incontro nazionale per fare insieme il punto sulle conseguenze dell’accordo del 31 maggio della sentenza della Corte Costituzionale sull’art. 19.